

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA AL

PRESIDENTE DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

MONOCRATICHE EX ART. 56 CPA

Per **Avv. DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. **BFLMRZ66L23D612I**) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (C.F. **CCCMRZ49L09H501Q**) in virtù di mandato a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: *maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it***

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F.

80185250588, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del Dirigente pro tempore C.F.: 80018500829, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

- Sig.ra **TROCINO RITA**, residente in Via G. Cavalcanti n. 38
FIRENZE- 50133 -

- Sig.ra **ANDREI SIMONA**, residente in Via G. Marconi n. 38
FIRENZE – 50131 -

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,

1) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il “*corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*” (Doc.1);

2) Del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

con cui è stato adottato Regolamento sulle *modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*” (Doc.2);

3) del Provvedimento del 25.1.2019 con cui la Commissione del corso-concorso e le 37 Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, hanno definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (Doc.3);

4) del Provvedimento del 19.3.2019 con cui la Sottocommissione n. 20 ha corretto e valutato la prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100 (Doc.4), ivi compresa la scheda di valutazione della prova (Doc.5);

5) del Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente (Doc.6);

6) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

FATTO

1. Con Decreto del Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 23 novembre 2017 n. 1259 è stato pubblicato il BANDO per il corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali (Doc.1).

* * * * *

2. La ricorrente essendo in possesso dei prescritti requisiti ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale nel termine indicato dal Bando (Doc.7), ha superato la prova pre-selettiva con il punteggio di 97,40/100 (Doc.8) ed ha, quindi, sostenuto la **PROVA SCRITTA** in data 18.10.2018 presso Laboratorio Buontalenti Via dei Bruni n.6 FIRENZE.

* * * * *

3. La Sottocommissione esaminatrice n. 20 – Liguria nella seduta del 19.3.2019 ha proceduto alla correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100 (Docc.4-5) che risulta inferiore alla soglia minima di 70 punti stabilita dal Bando per il superamento della prova.

La ricorrente **non è stata** pertanto **ammessa alla prova orale** da parte della Commissione esaminatrice.

I risultati delle prove scritte sono stati pubblicati in data 27.3.2019 con il Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che riporta **l'elenco dei soli candidati ammessi alla prova orale** (Doc.6).

* * * * *

4. Il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale e gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe sono illegittimi e lesivi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST.

1.1. L'art. 8 del Bando di concorso detta la disciplina dello svolgimento della prova scritta e stabilisce che *"la prova ha la durata di 150 minuti"* (Doc.1).

Il Bando di concorso per l'assunzione di personale costituisce in tema di pubblico impiego *"lex specialis"* della procedura.

* * * * *

1.2. Ora, nel pieno dello svolgimento della prova scritta tenutasi presso il Laboratorio Buontalenti in Via dei Bruni n.6 FIRENZE la ricorrente **HA SUBITO BEN TRE INTERRUZIONI** da parte dell'incaricata della vigilanza senza alcuna plausibile ragione e **A PROVA GIÀ AVVIATA.**

Una prima volta l'incaricata della vigilanza ha preteso di dare raccomandazioni alla ricorrente sull'utilizzo della postazione di PC ritardando lo svolgimento e l'inizio effettivo della prova per circa 4/5 minuti. Dopodiché, l'incaricata della vigilanza -mentre la candidata stava scrivendo una delle risposte- ha chiesto ed ottenuto di interrompere l'elaborazione della prova per analizzare gli otturatori auricolari (volgarmente 'tappi per orecchie') che la ricorrente indossava come protezione dai rumori esterni (causati da lavori di ristrutturazione/rifacimento in corso, campanella della scuola, discussioni a voce alta degli addetti alla vigilanza con alcuni dei

candidati) e nel dubbio dichiarato che nascondessero *microchip*. Il che ha comportato una seconda interruzione di circa 2/3 minuti.

Infine, dopo che la candidata era riuscita a recuperare la concentrazione e stava sviluppando la traccia di unno dei quesiti assegnati, l'addetta alla vigilanza ha proceduto a visionare e controllare i testi normativi, già ispezionati prima dell'inizio della prova ed ammessi nell'aula, posizionati sul banco della ricorrente. Con ciò comportando nuovamente l'interruzione della prova per almeno 2/3 minuti (v. scambio di *whatsapp* del 18.10.2018 ore 19,06 Lombardi – Iannalfo Doc.9).

GLI ATTI D'INTERRUZIONE, avvenuti in tempi diversi, **HANNO** complessivamente **RIDOTTO IL TEMPO ASSEGNATO DI ALMENO 8/10 MINUTI EFFETTIVI**, senza considerare l'ulteriore tempo necessario per ritrovare la concentrazione interrotta ingiustificatamente per ben tre volte.

* * * * *

1.3. Gli atti di interruzione dello svolgimento della prova scritta, arbitrari ed illegittimi, hanno determinato non solo la deconcentrazione del concorrente ma anche **la riduzione oggettiva del tempo di durata della prova** rispetto alla durata di 150 minuti stabilita dal Bando, con **EVIDENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO** tra partecipanti alla stessa prova concorsuale (v. TAR LAZIO Sez. III° Bis Ord.za 15 ottobre 2018 n. 6091 sulla rilevanza dell'”*impedimento oggettivo*,”

riconducibile a forza maggiore, alla conclusione della redazione della prova” nel tempo concesso).

Tali atti interruttivi hanno quindi impedito il regolare espletamento della prova scritta in violazione anche dei principi di buon andamento della PA (art. 97 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 400 COMMI 9, 10, 11 D.LGVO 16.4.1994 n. 297 (T.U. ISTRUZIONE).

2.1. Il Bando di concorso (Doc.1) stabilisce all'art. 8 in conformità al disposto di cui all'art. 12 del Regolamento di cui al decreto del MIUR del 3.8.2017 n. 138 (Doc.2) che *“la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”* (Comma 4), che *“ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo”* (Comma 6) e che può attribuirsi il seguente punteggio ai quesiti: massimo di 16 punti per ciascun quesito non espresso in lingua straniera e massimo di 10 punti per ciascun quesito in lingua straniera (Comma 8).

Dunque, il Bando di concorso prevede **DUE PROVE SCRITTE** che risultano **DIFFERENZIATE** sia per contenuto e articolazione (quesiti a risposta aperta/quesiti a risposta chiusa), sia per valutazione (in modo automatizzato da parte del sistema telematico/in modo discrezionale da

parte della commissione esaminatrice), sia per punteggio (80 punti/20 punti).

Si tratta allora di **due prove scritte autonome e distinte** anche se tenute nella medesima data.

* * * * *

2.2. L'art. 400 del D.lgvo 16.4.1994 n. 297 (TU Istruzione) stabilisce che *“le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli”* (Comma 9), che *“**superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi**”* (Comma 10) e che *“**LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE e grafiche ha luogo CONGIUNTAMENTE** secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”* (Comma 11).

L'art. 400 del T.U. Istruzione declina **pertanto il principio della l'unitarietà delle prove scritte** e, quindi, della conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto. **A ciascuna prova scritta deve essere attribuito lo stesso ‘peso’** e l'unico sbarramento consentito è il superamento, per ciascuna delle prove, della soglia minima di 6/10, ma non il frazionamento della valutazione.

Secondo la costante giurisprudenza la norma, infatti, correttamente prevede una **valutazione complessiva delle prove scritte** ai fini del raggiungimento del punteggio di 28/40 (70/100), in tal modo **valorizzando, ai fini di una compensazione, le abilità specifiche del candidato** che siano state dimostrate con il **conseguimento di un punteggio elevato in alcune di esse, purché sia raggiunto il limite minimo di sufficienza di 6/10 in ciascuna prova** (CONS. STATO Sez. VI, 2 luglio 2018 n. 4022; TAR LAZIO ROMA Sez. III, 5 giugno 2018 n. 6256; CONS. STATO Sez. VI, 9 marzo 2016 n. 951; CONS. STATO Sez. VI, 28 maggio 2015 n. 2677 n. 4022).

* * * * *

2.2. Ne consegue che con la clausola n. 8 del Bando (Comma 8 prima parte) e con l'art. 12 del Regolamento l'Amministrazione Bando (Comma 2 prima parte) (Docc.1-2) **ha illegittimamente alterato il suddetto principio**, attribuendo 80 punti per la valutazione delle prove non espresse in lingua straniera e altri 20 punti per quelle in lingua straniera, con ciò **frazionando arbitrariamente le prove medesime ed il relativo punteggio**, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla normativa. E infatti il punteggio 'totale' della prova è calcolato in base alla clausola bandizia che ha operato illegittimamente la sommatoria del punteggio in ottantesimi della prova non in lingua con quello in ventesimi della prova in lingua straniera.

All'esito delle prove scritte **la ricorrente ha riportato** il punteggio di

47,25/80 (corrispondente a 60/100) per i quesiti non espressi in lingua straniera ed il punteggio di 18/20 (corrispondente a 90/100) per i quesiti espressi in lingua straniera (v. Prova Scritta Doc.10 e Scheda di valutazione prova Doc.5) con la **MEDIA di 75/100**.

Ai sensi dell'art. 8 Comma 8 del Bando (Doc.1) e dell'art. 10 Comma 4 del Regolamento (DM 3.8.2017 n. 138 Doc.2) *“i candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”*.

Pertanto, la ricorrente **avendo conseguito IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI 75/100 A SEGUITO DI VALUTAZIONE UNITARIA** delle prove scritte e il punteggio minimo di 60/100 in ciascuna prova, **aveva ed ha pieno TITOLO PER ESSERE AMMESSA ALLA PROVA ORALE**.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

3. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

3.1. Con le determinazioni assunte in seduta plenaria in data 25.1.2019 (Doc.3) la Commissione esaminatrice e le 37 Sottocommissioni hanno disciplinato compiutamente *l'iter* di valutazione e di correzione delle prove scritte stabilendo in particolare che all'”accesso all'area di

valutazione degli elaborati” segue “la successiva fase di correzione dei cinque quesiti della prova non espressi in lingua straniera” (pag.3).

La Commissione esaminatrice si è quindi *autolimitata* nel senso che alla fase della valutazione degli elaborati deve seguire quella della correzione **senza soluzione di continuità**, anche perché la correzione della prova compiuta a distanza di tempo dall’esame dell’elaborato scritto non potrebbe essere né pertinente né appropriata.

* * * * *

3.2. Ora, con il Verbale n. 6 della seduta del 18.3.2019 (Doc.11) la Sottocommissione esaminatrice n. 20 Liguria ha dato atto “*che durante le prime cinque sedute la sottocommissione ha svolto **un esame preliminare di tutti gli elaborati senza effettuare alcuna valutazione di merito***” (pag.2).

Nella seduta del 19.3.2019 la Sottocommissione ha effettuato la correzione delle prove scritte (non in lingua) della ricorrente (Codice elaborato n. 5005 posizione n. 30 con punteggio 47,25 v. Doc.4).

Pertanto, la correzione degli elaborati scritti dell’odierna ricorrente è stata compiuta a distanza di tempo dall’esame e valutazione degli stessi e **CON COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DIVERSA DA QUELLA ORIGINARIA** atteso che dopo la deliberata lettura cumulativa degli elaborati **SI SONO DIMESSI TUTTI I MEMBRI DELLA COMMISSIONE**, ad eccezione del Presidente (v. verbale seduta 18.3.2019 n. 6 Doc.11 e Decreto MIUR 15.3.2019 Doc.19).

* * * * *

3.3. Come noto, è configurabile il **vizio dell'eccesso di potere per inosservanza di norme interne** nelle ipotesi di contrasto fra il vincolo imposto dall'amministrazione a sé stessa e il concreto suo operato (TAR LAZIO ROMA Sez. II° 30 agosto 2012 n. 7395).

Sussiste altresì il **vizio dell'eccesso di potere per contraddittorietà** nell'ipotesi in cui sussistano perplessità non risolte, valutazioni tra loro incompatibili, difetto di ragionevolezza tra atti discrezionali o tra atti o comportamenti adottati in circostanze del tutto analoghe e nell'esercizio del medesimo potere da parte della PA e la diversità di determinazione non sia giustificabile in base al principio della coerenza logica (tra le molte, TAR MARCHE 30 gennaio 1998 n. 115; TAR VALLE AOSTA 22 luglio 1992 n.94; TAR VALLE AOSTA 20 ottobre 1987 n.118; CONS. STATO, Sez.VI, 31 marzo 1987 n. 207).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

4. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI.

4.1. Con le determinazioni assunte in seduta plenaria in data 25.1.2019 (Doc.3) la Commissione esaminatrice e le 37 Sottocommissioni hanno

“definito e approvato i verbali delle operazioni di correzione” al dichiarato fine di “garantire omogeneità di giudizio tra i candidati”.

Il ‘verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte’ allegato al verbale della seduta plenaria del 25.1.2019 della Commissione esaminatrice (v. Doc.3) stabilisce, tra l’altro, che ***“LA CORREZIONE di ogni prova dovrà prevedere di norma un TEMPO DI 30 MINUTI”.***

Con il Verbale n. 6 della seduta del 18.3.2019 (Doc.11) la stessa Sottocommissione esaminatrice n. 20 che ha valutato/corretto la prova scritta dell’odierna ricorrente ha deliberato *“le regole riguardanti le operazioni da svolgere”* stabilendo che ***“il tempo di valutazione di ogni prova scritta può essere ragionevolmente stimato in 30 (trenta) minuti”.***

* * * * *

4.2. Ora, stando al verbale della seduta del 19.3.2019 n. 7 (Doc.4) la Sottocommissione esaminatrice n. 20 si è riunita ad ore 8,00 ed ha terminato i lavori ad ore 21,00. In questo lasso di tempo la Sottocommissione avrebbe **valutato collegialmente** gli elaborati scritti dei candidati – tre i quali anche quelli dell’odierna ricorrente (Codice n. 5005 posizione n. 30) – **senza pause per pasti o altre interruzioni fisiologiche** di cui invero non vi è alcuna evidenza nel verbale della seduta (con ciò violando il criterio secondo cui il verbale deve riportare il diario di tutte le operazioni v. allegato Doc.3).

Dunque, nell'arco di 13 ore la Sottocommissione avrebbe valutato e corretto collegialmente ben n. 37 prove scritte ognuna delle quali composta da n. 5 quesiti a risposta aperta, avrebbe attribuito a ciascun quesito 8 diversi punteggi (v. Docc.5 e 10) per un totale di ben 1.480 diversi punteggi (8 x 5 x 37) in applicazione della griglia di correzione, avrebbe compilato n. 37 griglie di valutazione (v. Doc.5), avrebbe inserito il voto riportato nella lingua straniera, avrebbe calcolato il punteggio totale, avrebbe stampato, firmato e caricato sulla piattaforma le griglie di valutazione compilate, il tutto sempre collegialmente.

Poiché non è neppure pensabile che i membri della commissione abbiano lavorato ininterrottamente senza alcuna pausa per 13 ore continuative, anche solo per esigenze fisiologiche dei commissari (n. 4), ne deriva che **il verbale non riporta in maniera puntuale e veritiera i lavori della commissione**, con conseguente illegittimità delle operazioni di correzione degli scritti della ricorrente per il vizio indicato in rubrica anche sotto questo specifico motivo.

I tempi effettivamente dedicati alla valutazione e alla correzione dei compiti possono indicarsi ottimisticamente in n. 11 ore.

* * * * *

4.3. Se si considera il tempo necessario alla mera compilazione delle schede di valutazione e all'inserimento delle stesse nella piattaforma del sistema (almeno 2 minuti a compito), la **SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICE N. 20 HA ALLORA DEDICATO** alla comprensione, valutazione e correzione degli elaborati scritti

dell'odierna ricorrente **IL TEMPO DI 15,83 MINUTI** (11 h x 60 mins = 660 mins – 74 mins (2 mins x 37) : 37 prove) **anziché il maggior tempo di 30 minuti che si era AUTOIMPOSTA.**

Il che si traduce in appena **3,1 minuti** a quesito.

In ogni caso, la Sottocommissione **non ha dedicato alla lettura, comprensione e correzione** delle prove scritte (n.37) esaminate durante la seduta del 19.3.2019 (v. Doc.4) **il tempo di 30 minuti a prova che si era autoimposta** quando – come noto – *“la materia delle procedure concorsuali pubbliche è notoriamente caratterizzata da rigorosa formalità e dal principio basilare della par condicio dei concorrenti”* e *“in applicazione di tali canoni, l'Amministrazione è tenuta ad assicurare la stretta ed esclusiva applicazione delle regole poste preventivamente e uniformemente dalla lex specialis nei confronti di tutti i partecipanti, che devono godere di pari opportunità in occasione dell'effettuazione e della correzione delle eventuali prove di esame implicate dalla selezione”* (TAR LAZIO ROMA Sez. I 10 giugno 2013 n. 5783).

* * * * *

4.4. Secondo la giurisprudenza **l'eccessiva brevità dei tempi** impiegati dalla commissione esaminatrice per correggere gli elaborati non è sindacabile in sede di legittimità **a meno che** vi sia – come nel caso di specie – *“una **predeterminazione**, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti”* (CONS. STATO Sez. IV, 13 aprile 2016 n. 1446; CONS.

STATO Sez. VI, 19 marzo 2015 n. 14411; CONS. STATO Sez. II, 12 febbraio 2014 n. 533 che ha ritenuto sempre sindacabile il tempo di correzione delle prove nel caso di “evidente abnormità dell’esiguo tempo impiegato”; CONS. STATO Sez. VI, 8 maggio 2008 n. 2129).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

5. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI e MANIFESTA ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 13 I° CO. Lett. C) DECRETO 3.8.2017 N. 138.

5.1. Il Comitato tecnico-scientifico istituito con decreto ministeriale ha predisposto ex art. 13 I° Co. Lett. c) D.M. 3.8.2017 n. 138 (Doc.2) il *Quadro di riferimento* in base al quale “sono costruite e valutate tutte le prove” (Doc.12) che è stato pubblicato il 17.10.2018 e cioè il giorno prima della prova scritta.

Il *Quadro di riferimento* contiene l’indicazione di n. 4 “*criteri*” di valutazione dei quesiti a risposta aperta e dei punti (“*pesatura*”) attribuiti a ciascun criterio.

* * * * *

5.2. Con le determinazioni assunte in seduta plenaria in data 25.1.2019 (Doc.3) la Commissione esaminatrice e le 37 Sottocommissioni hanno “*definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta*

aperta” al dichiarato fine di “garantire omogeneità di giudizio tra i candidati”.

Orbene, il criterio n. 1 della *“coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico”* riportato nella **griglia di correzione** della prova scritta adottata da tutte le Commissioni esaminatrici (Doc.3) **risulta manchevole** del riferimento al nesso di funzionalità tra la *“valenza strategica delle azioni proposte”* e *“la realizzazione di processi formativi di qualità”* che invece compare nel *Quadro di riferimento* (Doc.12).

La griglia di correzione adotta dalla Commissione esaminatrice in seduta plenaria in data 25 gennaio 2019 (v. Doc.3) riporta l’indicazione di Indicatori, Descrittori e Scala di riferimento ai fini della correzione delle prove scritte dei candidati ed attribuzione dei punteggi/voti.

La griglia di correzione adottata dalla Sottocommissione n. 20 per la correzione degli scritti dell’odierna ricorrente (v. Doc. 5) risulta **MANCHEVOLE IN TOTO DEI DESCRITTORI**, poichè riporta soltanto gli indicatori e le scale di riferimento.

Ed inoltre la griglia **RIPORTA INDICATORI DIVERSI DA QUELLI ADOTTATI IN SEDUTA PLENARIA** ovvero manchevoli delle specificazioni contenutistiche delle prestazioni culturali del candidato che invece risultano negli indicatori riportati nella griglia di correzione adotta il 25 gennaio 2019.

* * * * *

5.3 Da ciò ne consegue che la Sottocommissione esaminatrice n. 20 Liguria **HA VALUTATO E CORRETTO** gli elaborati scritti della ricorrente **IN APPLICAZIONE DI UNA GRIGLIA DI CORREZIONE DIVERSA** sia da quella predisposta dal Comitato tecnico-scientifico ex D.M. n. 138/2017 e pubblicata prima dell'espletamento della prova scritta sia da quella adottata dalla Commissione esaminatrice e dalle 37 Sottocommissioni in seduta plenaria il 25 gennaio 2019.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

6. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

6.1. La funzione del concorso pubblico è quella di reclutare il personale più preparato, nel rispetto dell'art. 97 COST. (CONS. STATO Sez. VI 9 giugno 2010 n. 3671).

Ne deriva che il test di domande somministrate ai candidati debbono essere redatte in modo che sia individuabile, per i candidati, la risposta (unica) giusta, con possibilità di scartare con certezza tutte le altre (TAR SARDEGNA Cagliari Sez. I 22 luglio 2011 n. 844).

L'art. 8 del Bando ha stabilito che le prova scritte sono composte anche da n. 5 QUESITI A RISPOSTA APERTA (v. Doc.1).

Con l'espressione "*quesito a risposta aperta*" si intende, in docimologia, "*una prova semistrutturata che richiede al soggetto a cui*

viene somministrata di formulare autonomamente il testo della risposta, osservando però alcuni vincoli prescrittivi capaci di renderla confrontabile con criteri di correzione predeterminati” (così, B. DAGNINI “Quesiti complessi e poco tempo a disposizione” in OrizzonteScuola.it) e cioè con specifiche scalette o griglie di correzione.

* * * * *

6.2. Secondo la scienza della docimologia la griglia di correzione deve essere composta da **Indicatori** che individuano ciò che viene indagato (la coerenza e la pertinenza, l’inquadramento normativo, la sintesi, l’eshaustività e l’aderenza, la correttezza logico-formale v. griglia allegata al Doc.3), da **Descrittori** che indicano le valutazioni delle singole condotte/prestazioni dell’esaminando correlandole ad un diverso **Peso/Punteggio** specificamente attribuito a ciascuna delle valutazioni inserite nella griglia, nel range di riferimento per ogni singolo indicatore.

In ambito valutativo l’Indicatore per essere attendibile deve essere espresso attraverso Descrittori che siano specifici.

* * * * *

6.3. Orbene, la **Griglia di correzione** della prova scritta adottata nella seduta plenaria del 25.1.2019 (v. allegato Doc.3) dalla Commissione esaminatrice ed impiegata per la correzione della prova della ricorrente, si caratterizza per la presenza di **Criteri** suddivisi in **Indicatori**, **collegati a Descrittori generali** che individuano **UN’UNICA PRESTAZIONE DI TIPO CULTURALE DEL CANDIDATO PER**

I DIVERSI PUNTEGGI (n. 4) assegnati all'interno della scala di riferimento

Si evidenzia, infatti, che per ogni Descrittore è previsto un **punteggio che va da un minimo ad un massimo** senza alcuna indicazione della diversa e specifica valutazione correlata alla diversa gradazione di punteggio nell'intervallo tra minimo e massimo della scala di riferimento.

Valga come esempio, una delle tante griglie di valutazione utilizzate in ambito scolastico in sede di scrutinio finale in cui ad ogni indicatore vengono associate valutazioni predeterminate (descrittori specifici) e collegate ai diversi punteggi da assegnare all'esaminando nella scala di riferimento (v. Doc. 20).

Con la conseguenza che la discrezionalità dell'esaminatore deve essere ed è limitata alla scelta di una delle valutazioni già presenti nella griglia (descrittore specifico), correlata automaticamente ed oggettivamente ad uno specifico voto/punteggio già indicato e da attribuire all'esaminando.

LA GRIGLIA UTILIZZATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICE (v. Doc.5) NON RIPORTA I DESCRITTORI SPECIFICI, ovvero la valutazione specifica assegnata in maniera trasparente, oggettiva e non arbitraria al voto/punteggio **PER CIASCUN INDICATORE ALL'INTERNO DELLA SCALA DI RIFERIMENTO.**

Si aggiunga che **le scale di riferimento** riportate nella griglia si differenziano tra di loro a seconda dei singoli Indicatori (0,5 - 2; 1 - 4; 0,25 - 1 v. Doc.3) e contemplano multipli diversi (0,50, 1 e 0,25).

A seconda della singola scala di riferimento applicata lo stesso punto ha (immotivatamente) un peso diverso.

A ciascun Commissario viene, quindi, **lasciata la libertà di tradurre in voto la propria valutazione** (soggettiva e personale) con riguardo all'indicatore di volta in volta utilizzato.

* * * * *

6.4. Da ciò ne consegue che la **Griglia di correzione** adottata contenendo solo dei macro-indicatori (senza descrittori differenziati per i diversi punteggi all'interno dell'intervallo tra minimo e massimo) con un punteggio minimo/massimo (differenziato in ragione della scala di riferimento) comporta **UN'ASSOLUTA ARBITRARIETÀ** nella determinazione dei punteggi concretamente assegnati alle risposte fornite dal candidato e conseguentemente **LA TOTALE INATTENDIBILITÀ** della valutazione e del punteggio complessivo della prova.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

***7. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO
E INGIUSTIZIA MANIFESTA.***

7.1. Il *Quadro di riferimento* in base al quale “*sono costruite e valutate tutte le prove*” (Doc.12) è stato pubblicato il 17.10.2018 e cioè il giorno prima della prova scritta.

La ricorrente ha quindi avuto a disposizione solo 24 ore per esaminare, studiare e memorizzare la griglia di valutazione dei compiti scritti che avrebbe svolto nonché le numerose fonti bibliografiche “*per la prova in lingua inglese*” ivi riportate (v. Doc.12).

E inoltre. La Sottocommissione esaminatrice n. 20 avendo valutato/corretto n. 37 prove scritte in n. 11 ore (v. verbale seduta 19.3.2019 n. 7 Doc.4) non ha certamente dedicato all’elaborato scritto della ricorrente il tempo (minimo) di 30 minuti che si era autoimposta.

La Sottocommissione nell’attribuire il punteggio di 47,25/80 alla prova non in lingua non ha tenuto conto in alcun modo dell’alto punteggio di 18/20 (9/10) conseguito dalla ricorrente nella prova di lingua straniera (v. Docc.5 e 10) con valutazione (significativamente) informatizzata e quindi automatica.

* * * * *

7.2. Ora, i candidati assegnati alle sedi di esame della Regione SARDEGNA hanno sostenuto la prova scritta nella diversa data del 13.12.2018 (v. Avviso Diario prova scritta del 9.11.2018 Doc.15) ed hanno pertanto fruito del **maggior tempo** di oltre **due mesi** per l’esame e la memorizzazione della Griglia di valutazione delle prova nonché delle fonti bibliografiche “*per la prova in lingua*” ivi riportate.

Inoltre, **altre Commissioni esaminatrici**, come la Sottocommissione n.

37, hanno dedicato alla **valutazione e correzione** della prova scritta di ciascun candidato **il tempo (congruo e ragionevole) di 60 minuti**.

In particolare, la Sottocommissione n. 37 ha proceduto alla valutazione e alla correzione di n. 5 prove scritte nell'arco di n. 6 ore (v. verbale seduta 11.2.2019 Doc.13) con il risultato che la correzione di ogni prova ha registrato la durata di **72 minuti** (360 mins : 5) contro i 15,83 minuti dedicati ai compiti dell'odierna ricorrente.

La Sottocommissione n. 24 ha inserito in calce alla griglia la valutazione complessiva dell'elaborato per ciascun candidato, denotando particolare cura ed attenzione nell'esame e correzione della prova scritta a cui è stato per ciò stesso dedicato un tempo sicuramente maggiore a quello stabilito dalla Commissione in sede Plenaria. (v. Doc. 21)

La Sottocommissione n. 30 ha proceduto invece alla *“rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all'unanimità, di procedere alla rivalutazione degli scritti”* dei candidati *“anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua”* (v. verbale seduta del 7.3.2019 Doc.14) con il risultato che i candidati che avevano (già) ottenuto un punteggio totale insufficiente si sono visti attribuire un **nuovo punteggio** superiore alla soglia minima di 70/100 e sono stati ammessi alla prova orale.

* * * * *

7.3. Appare allora evidente che l'odierna ricorrente ha ricevuto un **trattamento differenziato e peggiorativo** rispetto agli altri concorrenti

poiché ha avuto solo 24 ore per l'esame e la memorizzazione della griglia di valutazione degli scritti e delle fonti bibliografiche "*per la prova in lingua*", ha usufruito di minore considerazione in sede di correzione delle prove scritte e non ha beneficiato della rivalutazione del punteggio assegnato ai quesiti a risposta aperta in ragione dell'alto punteggio conseguito nella prova di lingua straniera.

Come noto, è configurabile il vizio dell'eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e, conseguentemente, di irragionevole diversità del trattamento riservato (CONS. STATO Sez. III 22 novembre 2018 n. 6598; CONS. STATO Sez. V 15 ottobre 2018 n. 5922; CONS. STATO Sez. VI 18 ottobre 2017 n. 4824).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

8. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, INADEGUATA e PERPLESSA.

8.1. Nella seduta del 19.3.2019 (Doc.4) la Sottocommissione esaminatrice n. 20 ha attribuito ai Quesiti a risposta aperta dell'odierna ricorrente il punteggio insufficiente di 47,25/80 mentre i quesiti a risposta chiusa (lingua straniera) - assoggettati a valutazione automatica - hanno significativamente totalizzato un punteggio prossimo al massimo (18/20) (v.Docc.5 e 10).

La ricorrente ha quindi conseguito il punteggio totale di 65,25/100 e non è stata ammessa all'orale per uno scarto di appena 4,75 punti.

* * * * *

8.2. Il giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione esaminatrice è il risultato di una **lettura assolutamente superficiale** degli elaborati scritti della ricorrente (v. Doc.10) che – si evidenzia – **ha ottenuto punteggi elevatissimi nelle prove assoggettate a valutazione automatica** da parte del sistema informatico e quindi sottratte alla discrezionalità del giudizio della Commissione.

E infatti la ricorrente ha totalizzato nella **Prova Preselettiva** il **punteggio di 97,40/100** (v. Doc.8) mentre ha conseguito il **punteggio di 18/20** nei Quesiti a risposta chiusa (Lingua Straniera) (Doc.5).

E' noto che il giudizio della Commissione esaminatrice comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica del candidato ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica censurabile unicamente sul piano della legittimità.

Sennonché, **non possono essere trascurate le esigenze di protezione contro il cattivo uso della discrezionalità tecnica** (v. TAR LOMBARDIA BRESCIA II° Sez. 9 novembre 2012 n. 1781; TAR MILANO Sez. III 21 maggio 2012 n. 1381).

* * * * *

8.3. Orbene, con i Pareri *pro-veritate* del 13.5.2019 e del 15.5.2016 (Docc.16-17) il DS Vagnoli Valerio e il DS Tortora Gilda hanno evidenziato il livello qualitativamente alto delle risposte fornite dalla ricorrente ai Quesiti somministrati ed hanno confermato che il compito avrebbe meritato un punteggio certamente superiore alla soglia minima

di 70/100 necessaria per l'ammissione alla prova orale.

In particolare, con il parere *pro-veritate* del 15.5.2019 il DS Tortora Gilda ha attribuito agli scritti della ricorrente il punteggio 'prudenziale' minimo di 84,50/100 (v. Doc.17).

Si è affermato che i pareri "*pro veritate*" acquistano rilievo ex art. 64 I° Co. Cpa quando gli elaborati giudicati insufficienti non presentino lacune o difetti talmente gravi ed evidenti da frustrare immediatamente ogni sforzo difensivo e quando i pareri si presentino equilibrati, completi e non reticenti su eventuali punti deboli degli scritti del candidato come nel caso di specie (TAR CALABRIA CATANZARO, sez. II, 12 settembre 2013, n. 450; TAR LOMBARDIA BRESCIA II° Sez. 9 novembre 2012 n. 1781; TAR MOLISE CAMPOBASSO Sez. II, 16 gennaio 2012 n. 5).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

**SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE e SULLA RICHIESTA DI
MISURE CAUTELARI INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56**

CPA

1. Quanto al *fumus boni iuris*, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il presente ricorso.

* * * * *

2. Quanto al *periculum*, si rileva che la notizia di non poter sostenere la prova orale del concorso ha determinato nella ricorrente, come è facile intuire, uno stato di preoccupazione che ben presto si è trasformato in

sindrome ansiosa nella vita di relazione e di lavoro tenuto conto dell'impegno e degli sforzi anche economici profusi 'nella preparazione del concorso' per almeno 18 mesi.

I tempi ordinari del processo risultano certamente inidonei a tutelare la situazione giuridica della ricorrente tenuto conto che dai calendari pubblicati la **prova orale terminerà** entro il mese di **giugno 2019**, con assunzioni dei vincitori del Concorso a partire dal 1.9.2019 (v. Scheda tempistica Concorso Doc.18).

* * * * *

3. Peraltro, *“nel caso di specie deve essere privilegiato il favor participationis il quale, nel caso di tali procedure, assume un rilievo anch'esso diverso da come è inteso nell'ambito delle gare ad evidenza pubblica in quanto, mentre in quest'ultimo caso è un corollario dell'art. 41 Cost., nel caso delle procedure concorsuali, esso va ad incidere sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del candidato, tutelati entrambi dall'art. 2 della Cost.”* (TAR LAZIO ROMA Sez. II ter, 17 giugno 2009 n. 5748).

A fronte di tale danno non sussiste alcuna situazione di reale pregiudizio che deriverebbe al Ministero dalla provvisoria sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

La situazione è dunque tale, rispetto al criterio della necessaria comparizione degli interessi in gioco sulla quale giurisprudenza e dottrina costantemente insistono, da configurare come prevalente

l'interesse della ricorrente all'ottenimento della sospensione e delle misure cautelari richieste.

P.Q.M.

SI CHIEDE ALL'ECC.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

AMMINISTRATIVO

di **sospendere** i provvedimenti impugnati e **disporre** con decreto cautelare monocratico ex art. 56 CPA l'**ammissione** con riserva della ricorrente **alla prova orale**

E SI CHIEDE ALTRESI' CHE

codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia:

1) **in via preliminare**, **sospendere** i provvedimenti impugnati e **ordinare l'ammissione** con riserva della ricorrente **alla prova orale**;

2) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto **annullare** i provvedimenti impugnati e **disporre** l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte della ricorrente con valutazione unitaria e quindi attribuendo il punteggio dei Quesiti a risposta aperta e di quelli a risposta chiusa (Lingua Straniera) complessivamente considerati secondo la media dei punteggi totali riportati sulla base di un denominatore comune **oppure disporre** che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione **oppure disporre** che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi prova testimoniale

ex art. 63 III° Co. Cpa sui seguenti capitoli:

1) DCV che *“Durante lo svolgimento della prova scritta tenutasi il 18.10.2018 presso il Laboratorio Buontalenti in Via dei Bruni n.6 FIRENZE l'incaricata della sorveglianza ha dato raccomandazioni alla sig.ra Lombardi Deborah sull'utilizzo della postazione di PC a prova già avviata”*;

2) DCV che *“Durante lo svolgimento della prova scritta tenutasi il 18.10.2018 presso il Laboratorio Buontalenti in Via dei Bruni n.6 FIRENZE l'incaricata della sorveglianza ha ispezionato i ‘tappi per orecchie’ che la sig.ra Lombardi Deborah portava a prova già avviata”*;

3) DCV che *“Durante lo svolgimento della prova scritta tenutasi il 18.10.2018 presso il Laboratorio Buontalenti in Via dei Bruni n.6 FIRENZE l'incaricata della sorveglianza ha controllato e sfogliato i testi normativi posizionati dalla ricorrente sul banco a prova già avviata”*.

Si indica come TESTIMONE: IANNALFO Nicola nato a Vignola (MO) il 06.06.1973 residente in Borgo San Lorenzo (FI) al viale IV Novembre n. 22 (C.F. NNL NCL 73H06 L885N).

Si deposita:

- 1) Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 24.11.2017 (**provv. impugnato**)
- 2) Decreto 3 agosto 2017 n. 138 MIUR (Regolamento sulle *modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*) (**provv. impugnato**)
- 3) Provvedimento del 25.1.2019 della Commissione del corso-concorso e delle 37 Sottocommissioni esaminatrici e relativi allegati (**provv. impugnato**)
- 4) Provvedimento del 19.3.2019 della Sottocommissione n. 20 – Liguria di correzione della prova scritta (**provv. impugnato**)
- 5) Scheda di valutazione della prova scritta (**provv. impugnato**)
- 6) Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 e allegato elenco nella parte in cui non ammette la ricorrenti alla prova orale (**provv. impugnato**)
- 7) Domanda di partecipazione al Concorso Dirigenti Scolastici del 5.12.2017
- 8) Prova Preselettiva Lombardi Deborah con punteggio 97,40
- 9) Scambio *whatsapp* Lombardi – Iannalfo del 18.10.2018
- 10) Prova Scritta Lombardi Deborah con punteggio totale 65,25
- 11) Verbale 18.3.2019 n. 6 Sottocommissione n. 20 – Liguria

12) Quadro di riferimento della prova scritta ex D.M. n. 138/2017

13) Verbale 11.2.2019 n. 1 Sottocommissione n. 37

14) Verbale 7.3 .2019 Sottocommissione n. 30

15) Avviso Diario prova scritta del 9.11.2018 SARDEGNA

16) Parere pro-veritate DS Vagnoli Valerio

17) Parere pro-veritate DS Tortora Gilda

18) Scheda tempistica Concorso

19) Decreto MIUR 15.3.2019

20) Griglia di valutazione del profitto Liceo Machiavelli di Firenze

21) Griglia di correzione della Sottocommissione n. 24.

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00.

Firenze-Roma, lì 17 maggio 2019

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi